

# **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio**

## **Norme di attuazione - estratto**

*Testo del 13-10-2003*

### **TITOLO 1**

#### **Il Piano**

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Sondrio (Ptcp o Piano) è redatto in forza di quanto disposto e con gli effetti previsti dalle Leggi e dalle altre disposizioni vigenti, le principali delle quali sono sotto elencate.

Legge 8 giugno 1990 n° 142 - Ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche.

Legge 8 agosto 1985 n° 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e Legge Regionale 9 giugno 1997 n° 18 – Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici.

Legge Regionale 5 gennaio 2000 n° 1, e Delibera della G.R. 7 aprile 2000 n° 6/49509 – Approvazione linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3 comma 39 Delibera Giunta Regionale 29 dicembre 1999 n° 6/47670 – Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi L.R. 9 giugno 1997 n° 18.

Piano Territoriale Paesistico Regionale – approvato con delibera del Consiglio Regionale n° VII/197 del 6/3/2001, pubblicato sul B.U.R.L. n° 32 del 6 agosto 2001 Documento approvato con delibera della G.R. 21 dicembre 2001 n° 7/7582 – Documento integrativo alle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3 della L.R.

#### **Art. 2**

##### **Natura ed effetti del Piano**

Il Ptcp contiene sia indirizzi e criteri, la precisazione e traduzione operativa dei quali è affidata alla successiva definizione che deve essere compiuta dai Prg e dagli altri piani dei Comuni, delle Comunità montane e della Provincia stessa, sia prescrizioni, di natura grafica e normativa, immediatamente prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, e valide anche nei confronti dei terzi titolari di diritti sulle aree coinvolte.

Le prescrizioni immediatamente prevalenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e valide anche nei confronti dei terzi sono quelle contenute nei seguenti articoli delle presenti norme: 6, secondo comma; 7, secondo e terzo comma; 8, terzo comma; 11, secondo comma; 12; 13; 15; 16; 18; 23; 25, ultimo comma; 26, quarto, quinto e sesto comma; 30 punto 3; 37; 41; 45; 48, primo e secondo comma. Per dette previsioni, a far data dall'adozione del Ptcp, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L. 1/2000 art 3 comma 37. Le indicazioni del Ptcp si applicano obbligatoriamente ai Prg e alle relative varianti e

agli altri piani, programmi e progetti, comunque denominati, che abbiano valore modificativo della disciplina urbanistica, che verranno adottati successivamente alla data di adozione del Ptcp.

Le presenti norme specificano le particolari disposizioni, l'adeguamento alle quali è obbligatoriamente richiesto solo nella variante di adeguamento generale del Prg al Ptcp, di cui al comma successivo del presente articolo.

I comuni adottano una variante al Prg di adeguamento generale al Ptcp entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine, e fino alla adozione di tale variante adeguamento generale, i comuni non possono adottare nessuno strumento urbanistico o programma, o progetto in variante al Prg, comunque denominato, salvo quelli esclusivamente finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

La Provincia, in sede di formulazione del parere vincolante di compatibilità dei Prg col Ptcp di cui alla L.R 1/ 2000 art. 3, giudica su tutti gli aspetti che comportano valutazioni di merito, i più importanti dei quali sono evidenziati nel presente testo dal carattere *corsivo*. Ogni previsione dei Prg incompatibile con le prescrizioni del Ptcp, non può essere approvata se non previa entrata in vigore di una variante al Ptcp.

Quando sia opportuno, i singoli articoli precisano quali scostamenti dalle indicazioni del Ptcp siano ammissibili senza variazione dello stesso, ed in alcuni casi forniscono ulteriori dettagli sul modo in cui tali scostamenti saranno valutati in sede di istruttoria provinciale dei Prg. Per i Prg e le relative varianti, adottati precedentemente all'adozione del Ptcp ma non ancora approvati, sugli elementi di eventuale contrasto con le indicazioni del Ptcp, la Provincia presenta osservazioni ai comuni interessati e richiesta alla Giunta Regionale di adeguamento in sede di istruttoria.

Il Ptcp ha valore di strumento a maggior definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale.

## **Art. 3**

### **Le strategie del Piano e lo sviluppo dei piani di settore**

In relazione alle strategie fondamentali assunte dal Piano territoriale, e descritte nella relazione illustrativa, vengono avviati, e progressivamente sviluppati dalla Provincia, piani, progetti e studi di settore.

Di seguito sono indicati i piani, i progetti e gli studi di significato più generale, mentre quelli di portata più specifica sono indicati nei singoli articoli. Tutti i piani sono soggetti a periodico aggiornamento con cadenze congruenti ai diversi problemi affrontati.

#### **Studi di approfondimento in materia di assetto idrogeologico e difesa del suolo**

In attuazione del secondo livello di approfondimento, indicato dal "Documento integrativo alle 'linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2000', approvate con D.G.R n. 39509 del 7 Aprile 2000", approvato con D.G.R. n° 7/7582 del 21/12/2001 la Provincia di concerto con la Regione e l'Autorità di Bacino procederà agli approfondimenti di carattere idrogeologico relativi alle fasce fluviali, all'analisi e valutazione di pericolosità, alla definizione degli aspetti normativi ed a quant'altro indicato nel documento integrativo. Il tempo di implementazione degli studi è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore del Ptcp. A compimento del secondo livello di approfondimento saranno apportate al Ptcp le varianti necessarie qualora l'implementazione degli studi dovesse determinare una modifica della disciplina d'uso dei suoli e/o una modifica degli indirizzi e delle scelte di piano.

#### **Piano agricolo provinciale (Pap)**

Obiettivo del Piano è la individuazione delle politiche e delle risorse per la tutela ed il miglioramento dell'attività agricola e dell'allevamento, sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro, sia da quello della qualità dei prodotti e degli effetti in termini di presidio del territorio. Il Piano può anche

individuare specifiche modalità di utilizzo del territorio. Con l'approvazione del Pap tali modalità si costituiscono quale automatica variante ad eventuali diverse disposizioni, relative agli orientamenti colturali, contenute nel Ptcp. In particolare è prevista la redazione di una Mappa delle potenzialità foraggere, che potrà individuare eventuali incrementi delle aree agricole di fondovalle o sui versanti.

#### **Piano energetico provinciale (Pep)**

Obiettivo del Piano sarà quello di censire e programmare l'utilizzo delle risorse energetiche, con particolare riferimento a quelle rinnovabili, tenendo conto della sostenibilità locale nell'uso di tali risorse. Esso conterrà perciò una valutazione, articolata territorialmente, della qualità dell'ambiente naturale e del paesaggio, e delle relative necessità di risanamento e di recupero, che consenta di determinare i limiti della utilizzabilità delle risorse, anche rinnovabili.

#### **Piano turistico provinciale (Ptp)**

Obiettivo del Piano sarà il coordinamento di tutte le risorse e di tutti i livelli istituzionali ed operativi al fine di diffondere la conoscenza dei valori turistici, e di migliorare l'efficienza e la competitività della Provincia in questo settore, anche mettendo a disposizione specifici servizi. Fanno parte di tale piano lo sviluppo del portale telematico per il turismo, e l'incentivazione degli insediamenti e delle attività di ricettività alberghiera ed extraalberghiera.

#### **Piano provinciale per le infrastrutture strategiche (Pis)**

Obiettivo del Piano sarà la valutazione delle diverse opportunità per il territorio provinciale, in termini di sviluppo infrastrutturale, e in particolare di collegamenti anche a lunga distanza, da effettuarsi sulla scorta di studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria.

#### **Piano commerciale provinciale (Pcp)**

Il Piano commerciale provinciale è lo strumento per programmare la razionalizzazione localizzativa e dimensionale delle strutture commerciali, e per promuovere lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita. In particolare, il Pcp regolerà la localizzazione dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita con particolare riferimento alle interrelazioni con il sistema della viabilità. Il Pcp costituisce lo strumento di attuazione del Ptcp nell'ambito delle competenze della Provincia in materia di commercio e sarà informato ai seguenti principi:

Integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione commerciale, al fine di perseguire un assetto territoriale equilibrato ed una razionale distribuzione delle diverse tipologie di vendita al dettaglio

- Favorire lo sviluppo e l'equilibrio della presenza delle diverse tipologie distributive, incentivando la permanenza di esercizi di vendita in tutti i nuclei abitati, comunque collocati, garantendo un servizio di base a tutti i consumatori, anche a quelli con difficoltà di mobilità e/o che vivono nei nuclei abitati lontani dai bacini commerciali più consolidati.

- Sottoporre la previsione di eventuali nuove grandi strutture di vendita e di nuovi centri commerciali, anche se realizzati per recupero di edifici esistenti, a verifica di compatibilità territoriale, viabilistica, ambientale, paesistica e socio economica con particolare riferimento alla integrazione con il sistema della distribuzione al dettaglio, soprattutto nei centri urbani.

- Prevedere una rete commerciale in grado di fornire un servizio qualificato, diversificato e diffuso sul territorio ai consumatori.

- Localizzare le strutture commerciali in modo da garantire il minor impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sulla viabilità, disincentivando l'uso di aree libere, il consumo di suolo e la compromissione delle risorse agricole e privilegiando il riuso di ambiti già urbanizzati e di aree degradate o dismesse da recuperare.

- Individuare puntualmente i centri abitati di minore dimensione nei quali è ammissibile il rilascio di licenze commerciali promiscue per i diversi settori merceologici e per attività di pubblico esercizio.

- Salvaguardare e riqualificare i centri storici favorendo l'integrazione degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e con il contesto sociale.

- Dettare norme per la redazione dei Prg dei Comuni e delle loro varianti in materia di insediamenti commerciali.

#### **Piano provinciale per le infrastrutture sportive ( Pisp)**

Obiettivo del piano sarà la ricognizione di tutte le infrastrutture sportive esistenti ed aventi valenza sovracomunale, la individuazione dei fabbisogni futuri e la individuazione delle localizzazioni e tipologie dei nuovi impianti sportivi necessari per dare completezza e razionalità al sistema.

Sistema informativo territoriale (Sit)

Obiettivo del Sistema è mettere a disposizione un accesso selezionabile, potenzialmente illimitato, locale e remoto, a tutte le informazioni georeferenziate o georeferenzabili a disposizione della Provincia. Il sistema, inizialmente costituito dalle informazioni di analisi e di progetto del Ptcp, dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato con ulteriori starti informativi.

## **Art. 4**

### **Elaborati costitutivi del Piano**

Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

1.1 Relazione illustrativa

1.2 Allegati alla relazione illustrativa

2.1.1-13 Analisi: carta dell'uso attuale del suolo e delle previsioni urbanistiche - tavole in scala 1: 25.000

3.1-13 Analisi: carta del paesaggio e vincoli - tavole in scala 1: 25.000

4.1-13 Analisi: carta geomorfologica - tavole in scala 1: 25.000

5. Analisi e progetto: carta del sistema infrastrutturale - tavola in scala 1: 100.000

6.1.1-13 Progetto: carta dell'uso del suolo, dell'ambiente e del paesaggio - tavole in scala 1: 25.000

7.1-13 Progetto: carta dei vincoli idrogeologici – tavole in scala 1:25.000

8. Norme di attuazione

Le carte di cui ai numeri 2 e 6, con la numerazione 2.2.1-18 e 6.2.1-18, relative ai principali fondovalle, sono rese disponibili, presso la Provincia in scala 1:10.000, al solo fine di facilitare la consultazione, in quanto, data la loro natura digitale, non esiste alcuna differenza nel disegno a scale diverse, e inoltre la scala di visualizzazione o di stampa può essere scelta liberamente dall'utente che utilizza il supporto informatico. Anche le carte di analisi contengono alcuni elementi, citati nella normativa, che hanno valenza di progetto.

**... (omissis)**

## **Art. 13**

### **Le cascate**

Il Ptcp riconosce le cascate come elemento paesaggistico tipico e caratteristico della zona alpina e persegue la salvaguardia di quelle esistenti ed il ripristino di quelle non più attive a causa dei prelievi per scopo idroelettrico. La Provincia provvede al censimento delle cascate esistenti e delle cascate attualmente prosciugate, di cui è riscontrabile la preesistenza anche sulla base di testimonianze e di notizie storiche, ed assume iniziative atte a garantire il deflusso continuo ed abbondante dell'acqua delle cascate ed il ripristino delle cascate non più attive. *I Comuni, nei Prg e nelle loro varianti,*

*provvedono alla migliore individuazione cartografica delle cascate esistenti e di quelle non più attive, e dettano le disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela sopradescritta.*

**... (omissis)**

## **Art. 24**

### **I paesaggi degradati e gli interventi di risanamento e di schermatura**

Il Ptcp individua nelle tavola 6.1.1-13: Progetto: carta dell'uso del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, in scala 1: 25.000, i paesaggi e le aree circoscritte che costituiscono elementi di degrado del paesaggio e ne propone il recupero e la riqualificazione; in particolare si tratta di aree per discariche di rifiuti, discariche di inerti, cave ed impianti di lavorazioni d'inerti, cave di materiali lapidei dismesse, aree di cantieri edili ed idroelettrici non ripristinati, bacini sovralluvionati.

*I Comuni nei Prg o nella loro varianti provvedono alla più puntuale individuazione cartografica dei paesaggi degradati, anche integrando le individuazioni delle tavole di Ptcp, e provvedono a normarne il recupero secondo i seguenti principi: Individuare il perimetro delle aree nello stato di fatto ed impedire l'estensione di tali aree per effetto delle attività in atto. Prevedere in tutti i casi possibili il recupero paesaggistico dell'area e la rimozione delle attività in atto, anche dando indicazioni per ubicazioni alternative delle attività esistenti. Prevedere norme transitorie, in attesa dell'attuazione del recupero di cui sopra, tese a ottenere un miglioramento paesaggistico e forme di mascheramento con idonei impianti di alberature*

Il Ptcp individua fra tali ambiti degradati anche l'ambito della frana della Val di Pola per la quale la Provincia, in collaborazione con gli altri enti competenti organizzerà uno specifico studio di recupero paesistico-ambientale.

Il Ptcp individua altresì nelle tavola 6.1.1-13: Progetto: carta dell'uso del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, in scala 1: 25.000, le aree nelle quali il degrado è determinato dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in sequenza lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione, e di importanza ai fini della percezione delle viste attive dinamiche; in tali situazioni il Ptcp prescrive che si attuino interventi di mascheramento e schermatura con impianti di specie arboree idonee, finalizzati ad impedire o mitigare la percezione dei manufatti ed a migliorare complessivamente la percezione delle viste attive.

I mascheramenti e le schermature saranno previste anche perimetralmente alle aree nei casi in cui la percezione dai vicini abitati sia da migliorare. Una prima individuazione delle mascherature necessarie è contenuta nelle tavole del Ptcp. *I Comuni nei Prg e nelle loro varianti, provvedono alla puntuale individuazione delle tratte degradate anche integrando le indicazioni delle tavole di Ptcp ed a dettare le norme specifiche per l'attuazione degli interventi di schermatura e mascheramento, da rendere obbligatoriamente correlati e contestuali ad interventi di nuova costruzione e/o di recupero di edifici esistenti che comportino opere di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento del volume.*

**... (omissis)**

## **Art. 26**

### **Strade di montagna**

Il Ptcp regola, ai fini della migliore tutela paesistica, la realizzazione delle strade di montagna che interessano i paesaggi di versante e sommitali e che sono finalizzate principalmente al servizio delle attività agro-silvo-pastorali ; la rilevanza paesaggistica di tali infrastrutture e le profonde alterazioni indotte all'ambiente naturale e colturale dalla loro realizzazione richiedono preventive valutazioni sulla effettiva necessità di nuove realizzazioni, sulla individuazione dei tracciati di minor impatto ambientale, sulle modalità costruttive, e, infine, sulle forme di regolamentazione del traffico. A tal fine il Ptcp prescrive la redazione di specifici Piani di Settore della Viabilità Montana che saranno redatti, entro un anno dalla entrata in vigore del Ptcp, a cura delle Comunità Montane; nella redazione dei Piani di settore le Comunità Montane assicurano il coordinamento delle previsioni dei piani stessi con le Comunità Montane confinanti. Il Piano di Settore della Viabilità Montana persegue i seguenti obiettivi:

- regola l'uso dei mezzi motorizzati entro il territorio della Comunità Montana, anche mediante la chiusura temporanea, periodica o permanente di strade esistenti o regolamentazione limitativa dell'uso.
- censisce la rete della viabilità esistente, indicando per ciascuna strada o pista la natura pubblica o privata, il tipo (a libero transito o a transito regolamentato), i caratteri costruttivi, il fondo, lo stato di conservazione, l'eventuale degrado ambientale indotto dalla costruzione e dall'utilizzo;
- individua le strade esistenti da aprire eventualmente al pubblico transito;
- prevede, in coerenza con le necessità delle attività agro-silvo-pastorali e della frequentazione di escursionisti ed alpinisti, secondo valutazioni dei costi e dei benefici, l'eventuale apertura di nuove strade e la relativa classificazione a transito libero o regolamentato, comunque nel rispetto delle norme costruttive previste dal presente articolo;
- detta per ciascuna strada a transito regolamentato le disposizioni e i criteri per il rilascio dei permessi da parte del Comune limitando l'accesso dei veicoli diversi da quelli di servizio pubblico o agro-silvo-pastorale a specifici giorni e a prestabilite fasce orarie;
- detta le disposizioni per la riqualificazione della viabilità esistente, per l'adeguamento alle disposizioni sulle modalità costruttive del presente articolo, con particolare riguardo al degrado causato dalle modalità di tracciamento o costruzione della strada, ovvero dalla mancanza di scarpate o di opere di convogliamento e raccolta delle acque;
- può dettare disposizioni diverse o speciali sui caratteri e modalità costruttive rispetto alle previsioni del presente articolo;
- individua e coordina la rete dei parcheggi. prevede che i regolamenti comunali previsti dall'ultimo comma dell'art. 10, legge regionale 29 giugno 1998, n. 10, si adeguino alle disposizioni del piano del settore e alle altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

**Fino alla approvazione del Piano di Settore non è consentita l'apertura di nuove strade di montagna.**

In mancanza del Piano di settore, per far fronte ad esigenze di sicurezza o agro-silvo-pastorali aventi carattere d'urgenza e indilazionabilità, è ammessa la costruzione di nuove strade, previa approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Provinciale, nell'osservanza dei seguenti criteri:

- Il progetto deve essere redatto su rilievo celerimetrico dell'area interessata esteso ad una zona adeguata e non inferiore a ml 20 per ogni lato dall'asse stradale;
- il rilievo deve raffigurare lo stato dei luoghi, la vegetazione, le acque superficiali e tutti gli elementi utili a verificare l'impatto sul terreno del nuovo manufatto.

Il progetto deve documentare le scelte del percorso, anche con elaborazioni di soluzioni alternative, secondo la logica dei costi-benefici e del minor impatto ambientale-paesistico.

Il progetto deve essere corredato di analisi che relazionino sulle preesistenze di carattere geologico (litologia, morfologia, acclività, idrologia, processi geomorfologici in atto, ecc.), di carattere vegetazionale, forestale e botanico, di carattere faunistico, di carattere paesaggistico.

Il progetto prevede tutti gli accorgimenti indicati al fine di non pregiudicare le preesistenze ambientali-paesistiche.

I tracciati devono il più possibile essere studiati in modo da compensare scavi e riporti; i materiali di scavo non riutilizzati devono essere rimossi e trasportati a pubbliche discariche escludendo nel modo più assoluto che si verifichino sotterramenti o danneggiamenti di boschi, di vegetazione, di superfici prative.

L'attraversamento di sentieri, mulattiere, strade storiche, deve essere risolto garantendo la continuità del percorso in particolare per il passaggio di persone ed animali. L'attraversamento di corsi d'acqua e di vallette anche di piccole entità deve essere risolto con ponti e ponticelli, guadi con selciato; è vietata la posa di tubazioni o il riempimento degli alvei con materiali di riporto.

Lo smaltimento delle acque di scolo o comunque raccolte superficialmente deve essere assicurato mediante canalette, cunette ed altri accorgimenti e deve essere recapitato, in tutti i casi possibili, in corpi idrici in grado di assicurare lo smaltimento.

La larghezza delle strade e piste non può essere superiore di norma a ml 3,50, con piazzuole di scambio per l'incrocio dei veicoli ammessi; i raggi di curvatura vanno contenuti per quanto possibile e il tracciato va adottato per quanto possibile alla conformazione naturale dei luoghi.

Le scarpate e le opere di pertinenza stradale devono essere regolarizzate e raccordate al terreno circostante; vanno consolidate con tecniche di ingegneria naturalistica (inerbimenti, piantagioni di specie arbustive ed arboree autoctone ed adatte al clima del luogo).

I muri di sostegno e di controripa debbono essere limitati, evitando altresì di realizzare tratti di notevole lunghezza senza interruzioni; le altezze dei muri vanno contenute entro la misura di ml 3,00 circa; nel caso in cui fosse indispensabile realizzare strutture murarie di altezza maggiore si procederà con la tipologia a gradoni interponendo ripiani coperti di vegetazione. I muri debbono essere eseguiti di norma in pietrame (sia a secco che con malta) con pietra del luogo; in casi eccezionali, e previa progettazione di dettaglio possono essere utilizzati elementi prefabbricati forati da rinverdire completamente. I tubi di drenaggio inseriti nelle murature debbono essere dello stesso colore del pietrame.

Le pavimentazioni sono eseguite in terra stabilizzata o macadam; ove necessario, possono essere realizzati selciati in pietrame e malta. In casi eccezionali per brevi tratti con pendenze elevate e nei tornanti può essere autorizzata la pavimentazione in calcestruzzo cementizio o bituminoso. Il progetto deve indicare le piante destinate ad essere tagliate per il passaggio del corpo stradale e quelle che possono compromettere la stabilità delle scarpate a monte. Le norme di costruzione del comma precedente si applicano, per quanto compatibile con il carattere dell'intervento, in mancanza del Piano di Settore della Viabilità Montana, anche in caso di ristrutturazione, rifacimento o manutenzione straordinaria delle strade esistenti o loro tratti.

**... (omissis)**

## **Art. 30**

### **Tutela dei corpi idrici**

Il Ptcp riconosce i corpi idrici come elementi costitutivi essenziali del paesaggio alpino e vallivo e si prefigge una tutela generalizzata dei laghi naturali, dei valgelli, dei torrenti, delle cascate e dei fiumi, nei quali la presenza continua, costante ed abbondante dell'acqua è da considerare elemento primario d'interesse paesistico.

Tali fini sono perseguiti mediante quattro tipi di azione:

1. Controllo del rispetto delle concessioni in atto Mediante la costituzione di un apposito ufficio dotato di adeguati mezzi la Provincia realizzerà una sistematica verifica dell'esatto adempimento delle condizioni imposte al concessionario degli utilizzi idrici. Il personale tecnico dell'ufficio dovrà verificare che le modalità di prelievo ed utilizzo delle risorse idriche siano conformi a quanto indicato nella concessione. I parametri e le modalità di controllo saranno definiti considerando la tipologia del corso d'acqua, l'entità della concessione, la tipologia dello sbarramento etc. In generale, si possono indicare:
  - Monitoraggio in continuo dell'energia elettrica prodotta mediante contatori posti su ogni linea
  - Verifica dell'energia così contabilizzata mediante sommatoria dei dati in tutte o in alcune stazioni Monitoraggio in continuo della portata turbinata
  - Misura in continuo dei livelli in corrispondenza delle prese d'acqua e del bacino di valle (accumulo) in continuo o in significativi periodi dell'anno
  - Confronto tra i livelli a monte e a valle del punto di presa in significativi periodi dell'anno, eventualmente corredato da rilievi fotografici
  - Misura del deflusso a monte e a valle del punto di presa in significativi periodi dell'anno, eventualmente corredato da rilievi fotografici
  - Confronto tra il dato di energia prodotta e quello di energia producibile in base a quanto concesso
  - Rilievi in continuo o di tipo manuale in corrispondenza di determinati periodi dell'anno per la definizione del profilo del corso d'acqua
  - Misure in corrispondenza dello sbarramento: spostamento, temperatura, perdite etc.

Sulla scorta dell'attività sopra descritta verrà proposta l'elaborazione dei nuovi criteri da introdurre per il rilascio di eventuali nuove concessioni, prevedendo adeguate forme di controllo, sanzioni per il mancato rispetto dei dispositivi di concessione e controlli più approfonditi sul funzionamento complessivo delle centrali almeno ogni 10 anni.

## 2. Nuova definizione delle classi di criticità dei corsi d'acqua

La Provincia avvierà uno studio finalizzato ad una nuova definizione delle classi di criticità dei corsi d'acqua. Lo studio dovrà essere esteso all'intero territorio provinciale; andranno definiti univocamente i criteri sulla base dei quali individuare le nuove classi di criticità. Tale studio comprenderà l'elaborazione di una nuova definizione del deflusso minimo vitale, maggiormente riferita alla specificità delle condizioni locali, in alternativa alla formula di calcolo indicata nel PAI .

## 3. Tutela delle aree di particolare interesse naturalistico e paesistico

Il Ptcp tutela i corsi d'acqua, ad eccezione dell'Adda e del Mera, che intersecano o lambiscono le seguenti aree:

- le aree di particolare interesse vegetazionale e faunistico di cui all'art. 16 delle presenti norme
- i parchi regionali e nazionali istituiti e le altre aree protette istituite
- le aree che danno luogo a cascate segnalate o meno nel Ptcp le aree indicate all'art. 139 del D. leg.vo 28 Ottobre 1999 n° 490 individuati a norma degli articoli 140,141,142,143,144,145 del medesimo decreto
- le aree interessate dai SIC di cui all'art. 38 delle presenti norme

Il Ptcp tutela inoltre i corsi d'acqua che danno luogo a cascate. Il Ptcp evidenzia tali corsi d'acqua, con apposita grafia, nella tavola 6.1.1-13: Progetto: carta dell'uso del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, in scala 1: 25.000, includendovi tutte le tratte situate all'interno ed a monte delle aree di cui sopra e delle cascate.

Qualora i Comuni segnalino l'esistenza di cascate non rilevate dalla cartografia del Ptcp, con deliberazione del Consiglio provinciale la protezione del corso d'acqua viene estesa in modo da includerle. Lungo i corsi d'acqua così evidenziati non sono consentite concessioni per nuovi prelievi idroelettrici, o per l'incremento di quelli in atto.

La prescrizione di cui al comma precedente ha carattere provvisorio solo per le aree interessate dai SIC e fino al compimento degli studi specialistici relativi alle stesse aree che ne individueranno le particolari valenze naturalistiche. A seguito di tali studi, con apposita variante del Ptcp, verranno precisati i corsi d'acqua soggetti a tali limitazioni in via definitiva. Per le concessioni in atto sarà avviata una particolare verifica della compatibilità dei prelievi già concessi con la tutela della qualità dell'ambiente. In caso di incompatibilità verranno avviate le procedure per la revisione delle concessioni.

#### 4. Studi pilota in appoggio all'elaborazione del Piano energetico provinciale

In appoggio all'elaborazione del Piano energetico provinciale, di cui all'art. 3 delle presenti norme, verrà promossa la realizzazione di uno o più studi locali pilota di utilizzo integrato delle risorse rinnovabili diverse dall'acqua meteorica ( geotermia, eolico, solare, biomasse ), di ottimizzazione dei risparmi energetici e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Pep contiene il censimento delle risorse energetiche rinnovabili disponibili. Nel rispetto della sostenibilità ambientale, si prescrive che per le autorizzazioni di nuovi impianti per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, sia condotta una valutazione degli effettivi benefici e costi ambientali. Il Pep rispetta e fa propria, integrandola, la componente paesistica del Ptcp.

## **Art. 31**

### **Tutela di pozzi, sorgenti e risorgive**

Il Ptcp tutela sia i corpi idrici superficiali e sotterranei, in quanto fonti di approvvigionamento idrico ( pozzi e sorgenti), sia le risorgive . I comuni provvedono alla individuazione cartografica di tutte le risorse idriche sopraindicate a seguito di studi idrogeologici finalizzati anche alla individuazione delle relative aree di rispetto ( fasce di territorio situate in intorni significativi dal punto di vista idrogeologico rispetto alle opere di captazione) da determinarsi con criteri non geometrici, ed indipendentemente dai confini amministrativi dei comuni. Nell'aggiornamento dello studio della componente geologica del Prg saranno riportate sia gli elementi oggetto del presente articolo, sia le aree di rispetto. In queste aree di rispetto, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati (Dec. Leg. 18 Agosto 2000, n° 258):

- gli scarichi liberi, sul suolo e nel sottosuolo, di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o di liquami e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con

l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.C.I. 27 luglio 1984, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;

- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile;
- opere che alterino l'integrità delle aree di pertinenza e di alimentazione delle risorgive.

Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata per limitare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti e dei fitofarmaci;
- lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ;
- le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque, incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

**... (omissis)**

## **Art. 43**

### **Elettrodotti**

Il Ptcp persegue l'obiettivo di razionalizzare la rete di trasporto dell'energia elettrica dell'intero territorio provinciale, rendendo minimo l'impatto ambientale e sanitario della rete stessa e migliorandone nel contempo l'efficacia in termini di resa (risparmio energetico). A tal fine: Deve essere garantito il procedere in parallelo delle singole fasi di progettazione e di realizzazione dell'elettrodotto da 380 KV San Fiorano-Robbia, delle nuove linee portanti lungo la Valtellina e la Valchiavenna, e dei connessi smantellamenti delle linee dismesse. La contemporaneità della realizzazione dei due progetti deve essere garantita da una apposita convenzione tra GRTN e Provincia di Sondrio.

La Provincia, onde garantire il necessario tramite con la popolazione interessata, indispensabile alla preparazione del consenso, partecipa con propri tecnici o consulenti tecnici – con oneri a carico del GRTN, titolare del progetto – alla redazione delle diverse fasi progettuali degli interventi previsti al punto 1 precedente.

I progetti delle nuove linee di trasporto sono soggetti ad un parere vincolante della Provincia , in funzione della valenza paesistica del Ptcp e del rilevante impatto paesistico comunque connesso alla realizzazione di nuovi elettrodotti. L'espressione di parere positivo in merito da parte della Provincia costituisce automatica variante al Ptcp, del quale i tracciati così assentiti entrano a far parte.

**... (omissis)**